# ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Raimondo D'Aronco, nº 9 - 33100 UDINE

# REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI RIMBORSI SPESE

Per le attività istituzionali espletate fuori dall'ordinaria sede di residenza da consiglieri e iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia

### Matrice delle Revisioni

Rev. n°	Data di Approvazione	Natura della revisione	
1	01 marzo 2018	Seconda emissione	

#### Emissione del Documento

Redazione	Verifica	Approvazione
Alessandro Quattrin (TESORIERE)	Monica Cairoli (PRESIDENTE)	CONSIGLIO DELL'ORDINE
de nouvo tota	Cossisso	

 $sito\ web: agronomi for estali. fvg. it-e-mail:\ ordine friulive nezia giulia@conaf. it$ 

PEC: protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it

tel. e fax 0432-504506

codice fiscale: 94132890305

# ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

### Sommario

PREMESSA	. 2
Art. 1 - Definizioni	.3
Art. 2 – Finalità e soggetti	.3
Art. 3 – Attività istituzionali	.3
Art. 4 - Autorizzazione	.3
Art. 5 – Durata dell'attività	.3
Art. 6 – Adempimenti contabili	. 4
Art. 7 – Ammissibilità, eligibilità e determinazione dei rimborsi spese	. 4
Art 8 - Entrata in vigore	. 4

# IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

#### **PREMESSA**

**Visto** il Regolamento Generale del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia approvato nella seduta del Consiglio del 26 marzo 2014,

Visto il Regolamento sull'Amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia approvato nella seduta del 01 luglio 2015.

#### **ADOTTA**

il seguente Regolamento per l'erogazione dei rimborsi spese per le attività istituzionali espletate fuori dall'ordinaria sede di residenza da parte di consiglieri e iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia

## Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- 1. Attività: Le attività relative alle funzioni istituzionali svolte da consiglieri e da iscritti all'Ordine nell'interesse dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia
- 2. Rimborsi: rimborsi spese effettuate da membri del Consiglio, membri del Consiglio di Disciplina e/o da iscritti all'Ordine per attività istituzionali individuate dal Consiglio,
- 3. Autorizzazione: l'autorizzazione del Presidente o del Consiglio nei casi previsti dal presente Regolamento.

## Art. 2 – Finalità e soggetti

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 14 del Regolamento Generale, disciplina i rimborsi spese per lo svolgimento delle Attività da parte dei Consiglieri sul territorio regionale e nazionale, nell'interesse dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Frili Venezia Giulia. Il Presidente o il Consiglio possono autorizzare rimborsi spese anche agli iscritti non Consiglieri nel caso di svolgimento di attività svolte nell'interesse dell'Ordine.

### Art. 3 – Attività istituzionali

Le attività istituzionali per le quali sono riconosciuti il rimborso delle spese sostenute sono:

- 1) partecipazione alle attività del Consiglio dell'Ordine,
- 2) partecipazione alle Assemblee dei Presidenti dell'Ordine e alle Conferenze dei Presidenti delle Federazioni Regionali,
- 3) partecipazione a riunioni o incontri istituzionali o di rappresentanza istituzionale autorizzati dal Consiglio e/o dal Presidente previo parere del Tesoriere,
- 4) partecipazione alle attività del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine del Friuli Venezia Giulia,
- 5) partecipazione alle attività della Commissione dell'Ordine per l'opinamento delle parcelle,
- 6) partecipazione alle attività della Commissione dell'Ordine per la valutazione della formazione professionale permamente.

#### Art. 4 - Autorizzazioni

I rimborsi spese richiesti dai Consiglieri e dagli iscritti per l'espletamento delle attività di cui al precedente art. 3 punti 1, 2, 4 e 6 non sono soggette ad autorizzazione preventiva, purché comprovati da apposita comunicazione di convocazione.

I rimborsi spese dai Consiglieri e dagli iscritti per l'espletamento delle attività di cui al precedente art. 3 punto 5 debbono essere preventivamente autorizzate con provvedimento del Consiglio e/o del Presidente, previo parere del consigliere Tesoriere.

## Art. 5 – Attività istituzionali ammesse a rimborso spese

Il rimborso spese spetta ad ogni membro del Consiglio, ad ogni membro del Consiglio di Disciplina e agli iscritti autorizzati per ogni attività che comporta la partecipazione e la trasferta dal luogo di residenza sino al luogo di svolgimento dell'attività. Tali attività debbono essere documentate.

## Art. 6 – Adempimenti contabili

Il Consiglio, nella formazione del bilancio preventivo e consuntivo evidenzia con specifici capitoli di spesa l'ammontare preventivato e consuntivato dei rimborsi spese da erogarsi in ottemperanza al presente Regolamento, nel rispetto del Regolamento sull'Amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale approvato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia.

## Art. 7 – Ammissibilità, eligibilità e determinazione dei rimborsi spese

- 1. Per le Attività di cui all'articolo 1) possono essere rimborsate esclusivamente le spese sostenute e documentate per vitto, alloggio e per i trasferimenti. I consiglieri richiedono il rimborso con regolare istanza corredata dalla documentazione giustificativa.
- 2. Ai fini dell'ammissibilità dei rimborsi spese possono essere autorizzati i seguenti mezzi di trasporto:
- a) autovettura di proprietà o in uso dell'avente diritto al rimborso,
- b) treno (biglietto di classe economica),
- c) aereo (biglietto di classe economica),
- d) altri mezzi in regolare servizio di linea (servizi di autobus urbani ed extraurbani etc.),
- e) taxi.
- 3. I rimborsi spese ammissibili, nel caso di utilizzo di autovettura, sono i seguenti:
- a) rimborso spese chilometrico determinato moltiplicando la distanza dalla propria residenza al luogo di svolgimento dell'attività e dal luogo di svolgimento dell'attività alla propria residenza, moltiplicato per l'importo di 0,40 Euro/Km,
- b) costi vivi sostenuti per eventuale pedaggio autostradale,
- c) costo del parcheggio.
- 4. I rimborsi spese ammissibili nel caso di utilizzo di aereo o altri mezzi pubblici sono i seguenti:
- a) costo del biglietto di viaggio,
- 5. I rimborsi spese ammissibili nel caso di pernottamento fuori dalla residenza sono i seguenti:
- a) costo per vitto: è ammissibile il rimborso massimo per vitto nei limiti di 70,00 Euro/giorno, purché comprovato da apposita documentazione fiscale di spesa,
- b) costo per alloggio: è ammissibile il rimborso massimo per alloggio nei limiti di 100,00 Euro/giorno, purché comprovato da apposita documentazione fiscale di spesa.

L'erogazione dei rimborsi spese avviene previo visto di congruità emesso dal Tesoriere e mandato di pagamento emesso in ottemperanza al vigente Regolamento sulla Contabilità e sull'attività contrattuale approvato dall'Ordine.

# Art. 8 - Abrogazioni

Il presente Regolamento sostituisce e abroga il Regolamento per l'erogazione dei Rimborsi spese approvato con delibera di Consiglio dell'Ordine del 26 marzo 2014.

# Art. 9 - Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente Regolamento, con l'approvazione del Consiglio, entra in vigore a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione.

Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito web istituzionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali entro 15 giorni dalla data di approvazione del Consiglio.